

CASSAZIONE E DISCIPLINA GIURIDICA DEI REFLUI ZOOTECNICI



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Umberto Papaia	presidente
Dott. Aldo Grassi	consigliere
Dott. Ciro Petti	consigliere
Dott. Claudia Squassoni	consigliere
Dott. Amedeo Franco	consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Bizel Giuliano ,nato il 27 luglio del 1945 in Morgez,avverso la sentenza del tribunale ordinario di Aosta ;

udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale dott. Gioacchino Izzo , Il quale ha concluso per il rigetto del ricorso,

sentito il difensore avv. Caudullo Raffaele, il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso;

Letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva

IN FATTO

Con sentenza del 24 gennaio 2003, il Tribunale monocratico di Aosta condannava Bizel Giuliano alla pena di € 5000,00 di ammenda, quale responsabile del reato di cui all'articolo 51 comma 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997, perché nella qualità di titolare dell'azienda d'allevamento abbandonava o comunque depositava in modo incontrollato rifiuti consistiti in refluo zootecnico. Reato accertato il 24 marzo del 2002

Il fatto in base alla sentenza impugnata può riassumersi nella maniera seguente.

Il Bazel si occupava dell'allevamento di bovini in una frazione di montagna del Comune di Morgex, presso la quale esisteva una stalla, utilizzata pressoché tutto l'anno (salvo un breve periodo estivo, nel quale gli animali erano portati a quote più alte) intestata alla moglie ma di fatto gestita da lui. A seguito della localizzazione nel torrente Colomba di liquami di sterco, si accertava che il rifiuto proveniva dalla concimaia della stalla gestita dall'imputato: in particolare esso, incanalato attraverso i prati adibiti a pascoli finiva in una fossa di raccolta da dove poi defluiva a valle attraverso il bosco e raggiungeva il torrente Colomba.

Tanto premesso in fatto il Tribunale a fondamento della decisione osservava: a) che l'assunto della difesa secondo il quale quel liquame non poteva considerarsi rifiuto a norma dell'articolo 8 lett. e) del Decreto Ronchi, non meritava di essere accolto perché non costituiscono rifiuto solo le materie fecali utilizzate nell'agricoltura; b) che per la gravità del fatto l'imputato non meritava le attenuanti generiche

Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:

la violazione degli artt 8 e 51 del decreto legislativo n 22 del 1997 giacché la materia fecale in questione non è rifiuto per l'espressa previsione dell'articolo 8 lett. e) decreto Ronchi anche perché poteva ancora essere utilizzata nell'attività agricola: nella fattispecie, secondo il difensore, mancherebbe qualsiasi motivazione in ordine alla non utilizzazione del letame; inoltre la canalizzazione del refluo zootecnico o comunque la sua convogliabilità diretta in un corpo recettore, per la sua natura di rifiuto liquido o semiliquido, determinava l'applicabilità della disciplina di cui al Decreto legislativo n. 152 del 1999;

manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esercizio dell'attività imprenditoriale posto che l'imputato non era titolare dell'azienda agricola;

inosservanza ed erronea applicazione degli artt 62 bis e 133 c.p. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

In fatto il tribunale ha accertato che quel refluo fuoriusciva dalla fossa di raccolta per finire nel torrente Colomba. Si tratta quindi di letame del quale il gestore della stalla aveva deciso di disfarsi. Ciò premesso si rileva che in base all'articolo 8 del decreto Ronchi "sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto..., in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola." Dal chiaro tenore letterale della norma emerge che anche il letame di origine agricola può essere disciplinato da altre disposizioni di legge che trovano applicazione in luogo del decreto Ronchi. In mancanza di specifiche disposizioni il letame agricolo (quello non agricolo è indubbiamente rifiuto) resta escluso dalla disciplina sui rifiuti solo se viene riutilizzato nella filiera dell'attività agricola. L'effettiva riutilizzazione nell'attività agricola deve essere dimostrata dall'interessato. Nella fattispecie il tribunale ha già escluso come sopra accennato qualsiasi riutilizzazione trattandosi di refluo che veniva smaltito nel torrente Colomba

Il difensore, premesso che trattasi di refluo sostanzialmente liquido, sostiene che nella fattispecie sarebbe stata applicabile la disciplina sugli scarichi di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 e non quella del Decreto Ronchi. L'assunto non ha fondamento. Dei rapporti tra il decreto

legislativo n. 22 del 1997 e la successiva disciplina degli scarichi questa corte ha già avuto occasione di occuparsi a partire da quando erano in vigore il D.P.R. n 915 del 1982 e la Legge Merli n. 319 del 19876. Quando era in vigore la disciplina previgente una prima fondamentale distinzione, tra lo scarico di sostanze liquide disciplinato dalla legge Merli e lo smaltimento dei rifiuti liquidi sottoposto alla disciplina del D.P.R.* n. 915 del 1982, è stata posta dalla decisione delle Sezioni Unite con la sentenza Forina n 12315del 1995. Successivamente è entrato in vigore il decreto Ronchi il quale all'articolo 8 comma 1 lett e) dispone che "sono esclusi dal campo d'applicazione del presente decreto in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido". Si è posto quindi il problema di focalizzare la differenza tra le acque di scarico, disciplinate dalla normativa sulle acque, ed i rifiuti allo stato liquido disciplinati dal decreto Ronchi . Sulla questione è intervenuta questa sezione con la sentenza del 23 maggio 1997, Bacchi, la quale ha concluso per una sostanziale continuità della disciplina sottolineando che la linea di discriminazione tra le due normative risiedeva ancora nella nozione di scarico posto che per " scarichi" dovevano intendersi le sostanze liquide convogliagli nei corpi recettori tramite condotta. Successivamente la legge Merli è stata abrogata e sostituita dal decreto legislativo n. 152 del 1999 il quale all'articolo 2 lettera cc nel testo attuale definisce di scarico tutte le acque reflue provenienti da uno "scarico" e alla lettera bb) qualifica scarico "qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide convogliabili nelle acque superficiali, nel suolo ,nel sottosuolo in rete fognaria"...In base a questa definizione sono stati esclusi dalla definizione di scarichi i cosiddetti scarichi indiretti o comunque non effettuati tramite condotta. Pertanto oggi l'acqua reflua proveniente da un 'immissione non diretta e non tramite condotta non può qualificarsi "acqua di scarico" soggetta alla disciplina del D.legvo n. 152 del 1999, ma ,se risponde alla nozione di rifiuto, è sottoposta alla disciplina dettata con il decreto Ronchi il quale rappresenta in materia di protezione dell'ambiente la normativa quadro che è derogata da quella sulle acque solo per quanto concerne gli scarichi diretti (cfr Cass 24 giugno 1999, Belcari; 29 marzo 2000, Sainato; 1205 del 2003;16717 del 2004)

Per quanto concerne il secondo motivo si rileva che la norma richiamata nel capo d'imputazione individua il soggetto attivo del reato nel titolare d'impresa o nel responsabile dell'ente. Si pone quindi il problema di stabilire se del reato debba rispondere solo il soggetto che rivesta effettivamente la qualifica richiesta dalla norma (imprenditore o soggetto responsabile dell'ente) o chiunque si trovi ad esercitare la relativa funzione. Il problema non è nuovo e si è posto anche durante la vigenza del D.P.R. n. 912 del 1982 che conteneva analoga definizione. La dottrina, che si è occupata della questione, e la stessa giurisprudenza hanno letto estensivamente la citata espressione affermando che per la configurabilità del reato è sufficiente l'esercizio di fatto dell'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni e servizi. Si è osservato che l'interpretazione estensiva era imposta dalla ratio stessa di tutto il D.P.R. n. 915 che tendeva ad impedire comunque ogni rischio d'inquinamento dell'ambiente. Di conseguenza non sarebbe stata coerente con tale ratio un'interpretazione che avesse operato sottili distinguo, non in base al rischio d'inquinamento , ma in base a criteri formali relativi a soggetti senza alcun collegamento con i pericoli che dalla loro attività potevano derivare all'ambiente. In tale logica l'unica esclusione possibile riguardava il privato che si fosse limitato ad abbandonare occasionalmente i rifiuti al di fuori di qualsiasi intento commerciale mentre ad opposta conclusione si doveva pervenire per tutte le attività suscettibili di produrre rifiuti con continuità . Siffatti principi elaborati dalla dottrina sono stati recepiti dalla giurisprudenza di questa sezione (cfr Cass. sez III 16 aprile del 1991 in Cass Pen 1992 in Cass pen 1992 pag 2810 n 1513) e sono ancora validi avuto riguardo al fatto che anche il decreto Ronchi mira ad assicurare la massima protezione all'ambiente.

Palesamente inammissibile è la terza censura perché le attenuanti generiche sono state respinte per la ritenuta gravità del fatto e la sanzione, proprio perché contenuta in misura di poco superiore al minimo edittale, non richiedeva una motivazione analitica

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'articolo 616 c.p.p

RIGETTA

Il ricorso è condannato e il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma il 16 novembre 2005

Il consigliere estensore
Ciro Petti

Il Presidente
Umberto Papadia